

SENTENZA 287/2025

REPERTORIO 312/2025

LIQUIDAZIONE 34/2025

CONTROLLATA



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**in nome del popolo italiano**  
**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
XIV sezione civile- sezione fallimentare  
in composizione collegiale

composto dai magistrati:

Presidente  
giudice  
giudice rel./est.

pronuncia la seguente

**SENTENZA**

( art 270 d.lgs n. 14/2019 – di seguito CCII- )

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata di

**Premesso che**

-) tramite il gestore designato dall'Organismo di Composizione della crisi, ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata dei propri beni, allegando, anche tramite rinvio alla relazione del gestore depositata con il ricorso

- ✓ di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto consumatrice ex art 2 lett e) CCII ;
- ✓ di trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio economico – finanziario, iniziata nella seconda metà dell'anno 2022 allorchè, cessato il rapporto di lavoro del convivente da cui si è separata nel 2023, i molteplici impegni finanziari assunti nel corso del tempo, in misura prevalente unitamente al compagno, sono risultati sproporzionati rispetto alle sue personali capacità reddituali e consistenza patrimoniale, costituite soltanto dalla quota della metà indivisa dell'immobile acquistato unitamente al convivente nel 2020, contraendo



mutuo ipotecario oltre a mutuo chirografario con il medesimo istituto bancario,  
da un' autovettura da una retribuzione mensile di circa 1.000,00 euro.

\*\*\*

**Considerato in diritto che**

-) nell'ambito del Titolo V del CCII dedicato alla “ *Liquidazione giudiziale*”, il Capo IX disciplina la “ *Liquidazione controllata del sovraindebitato*”, prevedendo all'art 268 che “ *Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni*”;

-) l'art 2 CCII definisce alla lett c) “ *«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*” e alla successiva lettera e) “ *«consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta...*”.

\*\*\*

**Ritenuto che nel caso di specie**

-) questo ufficio sia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CCII a decidere l'istanza in esame, avendo la ricorrente dimostrato di essere residente a da un periodo eccedente l'anno antecedente il deposito del ricorso ( cfr doc. 4 , 5 ricorso);

-)la ricorrente abbia dimostrato la legittimazione all'istanza proposta, emergendo dalla documentazione depositata la sua qualità di ‘ consumatore’ ex art 2 lett e) CCII e precisamente lavoratrice dipendente part time della società ( cfr doc. 8 del deposito integrativo sub cartella 5 rar; doc. 36 del deposito integrativo sub cartella 6 rar);

-) l'incapacità della ricorrente di adempiere con regolarità alle obbligazioni di cui è titolare, a prescindere dalla sua eventuale ascrivibilità a mancanza di prudenza e diligenza, non rilevando quest'ultima in questa fase, emerge dalla significativa protratta sproporzione tra l'entità complessiva dei debiti anche assunti solidamente con e di cui risponde per l'intero, quantificati dall'OCC in euro 268.606,55, e le

sue limitate capacità reddituali e patrimoniali, complessivamente stimate dall'OCC in euro 99.500,00;

-) sussistano, dunque, i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione controllata della ricorrente.

\*\*\*

**Ritenuto** che nel caso di specie

-) la non conferenza con la richiesta dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata delle considerazioni, presenti nella relazione dell'OCC, relative 'al confronto con l' alternativa liquidatoria' e alla 'fattibilità del piano di liquidazione' giustifichino la nomina di un liquidatore diverso dal gestore designato dall'OCC ex art 270 co 2 lett.b) CCII

**P. Q. M.**

visti gli artt. 2 co 1 lett. d), 268-270 CCII;

**DICHIARA**

aperta la liquidazione controllata dei beni di \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

**NOMINA**

giudice delegato per la procedura \_\_\_\_\_ cui - ex art 268 co 4 lett b )  
CCII - è riservata la determinazione del limite entro il quale i crediti retributivi del  
ricorrente non sono compresi nella liquidazione perché occorrenti al suo mantenimento;

**NOMINA**

liquidatore

**ORDINA**

al debitore entro 7 gg il deposito dell'elenco dei creditori

**ASSEGNA**

ai creditori risultanti dal suddetto elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore il termine perentorio di 60 gg giorni entro il quale a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, precisando che alla stregua dell'art 10 co 3 CCII le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

**ORDINA**

Tribunale di Roma  
XIV sez civile – sezione fallimentare



-) la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e l'esecuzione di tale ordine a cura del liquidatore;

**DISPONE**

l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale a cura del liquidatore.

**MANDA**

alla cancelleria per la notifica della sentenza al debitore

**ONERA**

il ricorrente della notifica della sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma il 2.04.2025

Il giudice relatore

Il Presidente